

Decreto Legislativo numero 80 del 15 giugno 2015

variazioni agli articoli del Dlgs 151/2001 e succ.

Nel decreto legislativo sono messi limiti temporali (in prima istanza dal 25 giugno e per tutto l'anno 2015) a causa dei necessari stanziamenti delle risorse, tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie anche se con comunicato stampa il ministero del Lavoro del 23 giugno 2015 rassicura la ferma intenzione del Governo a rendere stabili le nuove tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie all'interno del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali.

attenzione:

- **le parti abrogate sono cancellate con evidenziatore rosso**
- **le parti aggiunte sono scritte in rosso**

Art. 32. - Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.